

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022

93/2022/R/EEL

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 179/09 A SEGUITO DELLA PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE DISPOSTO DAL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195^a riunione del 8 marzo 2022

VISTI:

- Il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: Regolamento REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 290/ML/6/2016 del 20 luglio 2016 (di seguito: decreto direttoriale 290/ML/6/2016);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 228/2016/I/eel (di seguito: deliberazione 228/2016/I/eel) ivi incluso il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 492/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 492/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 47/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 47/2022/R/eel)
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 49/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 49/2022/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede in particolare che Terna:
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09, che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito: *shipper*) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
 - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
 - invii, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, il Regolamento all’Autorità per l’approvazione;
- la legge 99/09 stabiliva che il servizio di importazione virtuale dovesse concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015;
- l’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015 ha modificato la legge 99/09, prorogando la durata massima del servizio al 31 dicembre 2021;
- coerentemente con la scadenza temporale di cui al precedente alinea, la deliberazione 666/2015/R/eel ha modificato la deliberazione ARG/elt 179/09 prevedendo che fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector*, di cui all’articolo 32 della legge 99/09 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 a valere per l’anno solare 2021, la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) organizzasse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aste per l’importazione virtuale riferite all’anno solare successivo;
- con la deliberazione 21/2016/R/eel, l’Autorità ha approvato l’ultimo aggiornamento dello schema del contratto Terna-finanziatori;
- con la deliberazione 492/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato l’ultimo aggiornamento del contratto Terna-*shipper*;
- con la medesima deliberazione 492/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale per l’anno 2021;
- l’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, prevede che la scadenza temporale di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre

2015, sia prorogata al 31 dicembre 2026, e dispone che, conseguentemente, l’Autorità aggiorni i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;

- con la deliberazione 49/2022/R/eel l’Autorità, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, ha rinviato a un successivo provvedimento la definizione delle modifiche regolatorie per il servizio di importazione virtuale per il periodo 2022-2026, istituendo tuttavia un meccanismo transitorio volto a garantire che almeno gli effetti finanziari per gli utenti del servizio di importazione virtuale non subissero discontinuità tra l’emanazione del decreto-legge e la data di avvio delle nuove misure regolatorie;
- la legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, non ha introdotto modifiche all’articolo 11, comma 4, del medesimo decreto-legge;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito dello sviluppo degli *interconnector* di cui alla legge 99/09, con la deliberazione 228/2016/R/eel l’Autorità ha rilasciato, in accordo con l’autorità di regolazione francese Commission de régulation de l’énergie (CRE), parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico rispetto alla richiesta, da parte della società Piemonte Savoia S.r.l., per il rilascio di un’esonazione di durata decennale dalle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009 e dell’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE per una sezione, di capacità pari a 350 MW, del più ampio progetto di interconnessione Piossasco – Grand’Ile, tra Italia e Francia, di complessivi 1.200 MW (di seguito: *interconnector* Piemonte – Savoia);
- con il decreto direttoriale 290/ML/6/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società Piemonte Savoia S.r.l. l’esonazione di cui sopra nei termini previsti dall’Autorità nella deliberazione 228/2016/R/eel;
- l’ultima comunicazione resa disponibile da Terna ai sensi dell’articolo 4.1 del Regolamento REMIT con riferimento all’interconnessione Piossasco - Grand’Ile prevede un’entrata in esercizio parziale (metà capacità) durante la prima metà del secondo trimestre 2022 ed un’entrata in esercizio completa a metà 2022;

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare, coerentemente alla nuova scadenza temporale disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2021, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09;
- coerentemente con la nuova scadenza temporale, sia necessario che Terna adegui e invii all’Autorità per l’approvazione gli schemi del contratto Terna-finanziatori, del contratto *Terna-shipper* e del Regolamento, stipulati ai sensi della medesima deliberazione, prevedendo che Terna sottoponga all’approvazione dell’Autorità ogni successiva versione dei medesimi documenti che integri delle modifiche

- significative che si dovessero rendere necessarie nel periodo di durata del servizio di importazione virtuale;
- sia necessario prevedere che i soggetti selezionati provvedano tempestivamente ad aggiornare le garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i medesimi soggetti sono tenuti a rendere disponibili a Terna;
 - sia necessario definire delle disposizioni specifiche per il solo anno 2022, in quanto per tale anno non è possibile adottare le procedure standard previste dalla deliberazione ARG/elt 179/09 e, in particolare, sia necessario:
 - prevedere che i soggetti selezionati comunichino, inderogabilmente entro il 15 marzo 2022 e a pena di decadenza dal diritto di accesso al servizio di importazione virtuale, il mercato del Paese estero nel quale si impegnano a rendere disponibile l'energia elettrica;
 - prevedere l'avvio del servizio di importazione virtuale a partire dal primo maggio 2022 e la contestuale cessazione della regolazione introdotta dalla deliberazione 49/2022/R/eel ad eccezione della quota di capacità di cui al successivo punto;
 - con riferimento ai 350 MW dell'*interconnector* Piemonte – Savoia, prevedere la prosecuzione della regolazione introdotta dalla deliberazione 49/2022/R/eel fino a quando la messa in esercizio della interconnessione non renda possibile cessare il servizio di importazione virtuale

DELIBERA

1. di richiedere a Terna di predisporre e di inviare all'Autorità, per l'approvazione, entro il 17 marzo 2022, uno schema aggiornato dei contratti di cui all'articolo 3.2 e all'articolo 4.2 della deliberazione ARG/elt 179/09, nonché del Regolamento di cui all'articolo 5.2 della medesima deliberazione, tenendo conto in particolare della nuova scadenza del 31 dicembre 2026 prevista all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021 e della possibilità di avviare il servizio di importazione virtuale per l'anno 2022 a partire dal primo giorno del mese di maggio, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 4.;
2. di prevedere che i soggetti selezionati, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, siano tenuti, entro il 15 marzo 2022, a comunicare a Terna, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità costante in tutte le ore di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima deliberazione, nel quale si impegna a rendere disponibile agli *shipper* l'energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale;
3. di prevedere che i soggetti selezionati, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, siano tenuti, entro il 4 aprile 2022, ad adeguare, secondo modalità stabilite da

- Terna, l'entità e la durata delle garanzie prestate per il rispetto degli obblighi contrattuali, di cui all'articolo 3.2, della medesima deliberazione;
4. di modificare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la deliberazione ARG/elt 179/09, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1 le parole "e comunque entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque entro il 31 dicembre 2026";
 - b. all'articolo 5, comma 5.1, le parole "comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "comunque non oltre il 31 dicembre 2025" e le parole "a valere per l'anno solare 2021" sono sostituite dalle parole "a valere per l'anno solare 2026";
 - c. all'articolo 5, il comma 5.2 è sostituito dal seguente: "5.2 Terna predispone il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera e lo invia all'Autorità per l'approvazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno in cui sia necessario integrare delle modifiche significative rispetto all'ultima versione approvata dalla stessa Autorità."
 5. di prevedere che Terna continui ad applicare la regolazione finanziaria introdotta dalla deliberazione dell'Autorità 49/2022/R/eel con riferimento alla capacità dell'*interconnector* Piemonte Savoia fino a quando non sia avviato l'esercizio commerciale della interconnessione Piossasco – Grand'Ile, anche in considerazione della possibilità che l'entrata in esercizio avvenga con scadenze temporali diverse per le diverse sezioni dell'interconnessione;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna;
 7. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della deliberazione ARG/elt 179/09 sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini